

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CALENDARIO PER IL PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA DEGLI UNGULATI 2020/2021

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CINGHIALE	24 maggio 2020 – 28 settembre 2020	M e F	Tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
	24 maggio 2020 – 15 marzo 2021	M e F	Tutte le classi nella zona C** di eradicazione
	30 settembre 2020 – 15 marzo 2021 ^(a)	M e F	Tutte le classi nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
CAPRIOLO	16 agosto 2020 – 30 settembre 2020	M	I e II
	02 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II ^(b)
		M e F	0
DAINO	02 settembre 2020 – 28 settembre 2020	M	I
	01 novembre 2020 – 15 marzo 2021	M	I, II e III
	02 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II
		M e F	0

* Art. 4 comma 1 lett. a) e lett. b) del Regolamento regionale n. 3/2012;

** Art. 4 comma 1 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2012;

^(a) Nel periodo 1 febbraio – 15 marzo se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi.

^(b) I piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 02 gennaio – 15 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il prelievo in forma selettiva del cinghiale, in territorio a caccia programmata, per la stagione venatoria 2020/2021, è sospeso nelle Zone A di Conservazione e B di Controllo nel periodo in cui è consentito il prelievo del cinghiale in forma collettiva dal Calendario venatorio regionale 2020/2021.

I piani di prelievo, adottati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende private, sono autorizzati dalla Regione a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva deve avvenire, sia con il sistema della cerca che dell'aspetto, da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica.

Al fine di limitare gli effetti negativi sulla salute umana, considerato il contenuto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Tesserino di caccia

I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e rilasciato dall'ATC. La riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati avviene secondo le stesse modalità stabilite dall'articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

Divieti e limitazioni

I divieti e le limitazioni sono gli stessi previsti dalle vigenti disposizioni normative e di pianificazione.

In presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli ungulati ad eccezione della seguente condizione: coltre nevosa uniformemente distribuita superiore ai 20 cm di altezza.